DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2002

del 31 maggio 2002

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ([2]), modificato dalla GU L 3 del 6.1.2001, pag. 28.

(3) Il regolamento (CE) n. 1917/2000 abroga a decorrere dal 1º gennaio 2001 il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in relazione alle statistiche del commercio estero ([3]), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001, che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 16 [testo del punto 16 [regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione], soppresso] è inserito il punto seguente:

«16a. **32000 R 1917**: regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14), rettificato da GU L 3 del 6.1.2001, pag. 28, modificato da:

— **32001 R 1669**: regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione del 20 agosto 2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 6, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/93 non è applicabile;

([1]) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 32.
([2]) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.
([3]) GU L 114 del 8.5.1996, pag. 7.
([4]) GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.

b) all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA per 'paese d'origine' si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme nazionali in materia d'origine.";

c) all'articolo 9, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA il 'valore in dogana' è definito in conformità delle rispettive norme nazionali.";

d) l'articolo 11, paragrafo 2, non è applicabile;

e) il capitolo 2 del titolo II (articoli 16-19) non è applicabile;

f) all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), il codice n. 7 non si applica al Liechtenstein;

g) la "propulsione propria" indicata come modo di trasporto all'articolo 10, paragrafo 3, non è utilizzata per il Liechtenstein.»;

2) il testo del punto 10 è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1917/2000, rettificato dalla GU L 3 del 6.1.2001, pag. 28 e (CE) n. 1669/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.